



# C.P.I.A.n.5 Sassari

Sede amministrativa via Lorenzo Auzzas n.5 Sassari  
ssmm097008@istruzione.it- pec:ssmm097008@pec.istruzione.it  
www.cpia5sassari.edu.it- CF: 92150570908  
Telefono 079/2069852/3



C.P.I.A. - N.5-SASSARI  
Prot. 0002017 del 28/03/2019  
(Uscita)

A tutto il Personale Docente e ATA  
Ai corsisti e ai genitori del CPIA 5 Sassari  
Al DSGA  
Al sito web

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Decreto legge 12 settembre 2013, n.104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, entrato in vigore il 12/09/2013, impone all'art. 4, in materia di "Tutela della salute nelle scuole", che il divieto di fumo (già previsto dall'art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari. È vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della scuola, come previsto dal Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (art. 4, c.2).

Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n 584, così come modificato dall'art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n.311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni).

Gli adempimenti da adottare rimangono quelli della Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori.

La Circolare del Ministero della Salute precisa che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche devono individuare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. La circolare precisa anche l'obbligo di esporre cartelli indicanti il divieto di fumo, come indicato nell'accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.

A tale proposito si rappresenta che le aree di pertinenza dell'istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi utilizzati.

La **vigilanza sugli alunni minori** è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente. In particolare, l'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni, sia in aula che negli spazi esterni, e che quindi l'abbandono (e la mancata vigilanza) degli allievi, per qualsiasi motivo, si profila come "culpa in vigilando".

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, **è pertanto fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori, di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola.**



# C.P.I.A.n.5 Sassari

Sede amministrativa via Lorenzo Auzzas n.5 Sassari  
ssmm097008@istruzione.it- pec:ssmm097008@pec.istruzione.it  
www.cpia5sassari.edu.it- CF: 92150570908  
Telefono 079/2069852/3



VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584;  
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;  
VISTA la Circolare 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità - "Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";  
VISTA la Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, art. 52, comma 20;  
VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 51;  
VISTO il Decreto legge del 9 novembre 2004, n. 266, art. 19;  
VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004;  
VISTO il Decreto L.gs n.81/2008, Attuazione dell'art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – aggiornato con D. Lg n. 106/2009  
VISTA la L. "Tutela della salute nelle scuole-Attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 4 commi 1 e seguenti, del D.L. n.104 del 12 settembre 2013, convertito con modificazioni in L. n. 128 del 8 novembre 2013.

## RILEVA

che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in ottemperanza al Decreto- Legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264), invita le SS.LL. ad adottare con la massima urgenza le seguenti disposizioni; che L'art.4, della suddetta legge disciplina la "tutela della salute nelle Scuole" **ed estende** al comma 1, **il divieto di fumo** (art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3) **"anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni"**. La norma dispone, altresì, al comma 2, che "è vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche".

Considerata la comprovata pericolosità del fumo passivo, in ottemperanza al D. L.vo 81/2008, sulla base dei poteri disciplinari che sono prerogativa del Datore di lavoro,

## DISPONE

**CHE IL DIVIETO DI FUMO SIA ESTESO IN TUTTI I LOCALI E SPAZI APERTI RIENTRANTI NELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA IN TUTTI I PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DEL CPIA 5 SASSARI**, con previsione di adeguate sanzioni disciplinari per chi non ottemperasse.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 189 della Legge 311/2004 ancora vigente, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 euro a 275,00 euro; in caso di perpetrata violazione del suddetto divieto ad opera di personale della scuola, saranno presi appositi provvedimenti disciplinari.

Per ulteriore chiarezza viene indicato il dettato normativo: Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole) All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003. n. 3, dopo il comma 1 Tutela della salute dei non fumatori. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:



# C.P.I.A.n.5 Sassari

Sede amministrativa via Lorenzo Auzzas n.5 Sassari  
ssmm097008@istruzione.it- pec:ssmm097008@pec.istruzione.it  
www.cpia5sassari.edu.it- CF: 92150570908  
Telefono 079/2069852/3



- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati

è inserito il seguente: "I-bis. **Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.**"

È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo Stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo.

## ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO

Si riportano, di seguito, le modalità delle contestazioni nonché le entità delle sanzioni previste.

In particolare:

- la sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275
- la sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550)
- è ammesso, entro il sessantesimo giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (come raccomandate con ricevuta di ritorno)
- l'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo" ed il codice ufficio presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postali, tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo".



# C.P.I.A.n.5 Sassari

Sede amministrativa via Lorenzo Auzzas n.5 Sassari  
ssmm097008@istruzione.it- pec:ssmm097008@pec.istruzione.it  
www.cpia5sassari.edu.it- CF: 92150570908  
Telefono 079/2069852/3



In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
  
- il verbale deve essere firmato dal trasgressore individuano l'ammenda da comminare
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria.

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rita Ivana Camboni

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Ritorni firmata per notifica in segreteria da tutto il Personale del CPIA 5 Sassari

- 1) Allegato 1 Modello verbale accertamento illecito



# C.P.I.A.n.5 Sassari

Sede amministrativa via Lorenzo Auzzas n.5 Sassari  
ssmm097008@istruzione.it- pec:ssmm097008@pec.istruzione.it  
www.cpia5sassari.edu.it- CF: 92150570908  
Telefono 079/2069852/3



## All. 1

### Verbale di accertamento di illecito amministrativo

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nei locali  
siti in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ qualifica \_\_\_\_\_

ha accertato che il sig.

nato a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ha violato le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 584/1975

perché \_\_\_\_\_

Il trasgressore ha chiesto che sia inserito nel seguente verbale la seguente dichiarazione:

(Firmare) Il trasgressore

(Firmare) Il verbalizzante

Modalità di estinzione (artt. 16, 17, 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

Entro 60 gg. dalla contestazione immediata o notifica della violazione è ammesso il pagamento in misura ridotta:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello specifico e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo);
- direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo). Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data comunicazione al funzionario che ha accertato la trasgressione. Se entro i termini di cui sopra non sarà provveduto al pagamento o alla contestazione del presente verbale, il medesimo sarà inviato all'autorità competente ai sensi dell'art. 17 della legge n.689/81.
- to L'incaricato alla Vigilanza e all'accertamento delle Infrazioni al Divieto di Fumo

FIRMA

\_\_\_\_\_